



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura concordataria N. 16 / 2021

Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini	Presidente
Dott. Marino Ferrari	Giudice rel.
Dott. Andrea Balba	Giudice

ha pronunciato la seguente

DECRETO

Visto l'art. 161, comma 6, L. Fall,
vista la richiesta del termine massimo di legge;
visto l'art. 161, comma 6, L. Fall secondo cui *“L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (3), riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. ...”*;

considerato che:

- il Tribunale adito appare competente sulla base dell'esame della visura camerale depositata;
- la proponente ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- sulla base della suddetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall.;
- la decisione di proporre domanda di concordato è stata assunta conformemente al disposto di cui all'art. 152 L. Fall.;
- la proponente ha domandato assegnarsi il termine massimo di legge per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione richiesta motivata dalla complessità del lavoro da svolgere anche in relazione alla particolarità dell'attività esercitata;
- non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall;

ritenuto necessario:



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

- 1) richiedere alla proponente il deposito presso la cancelleria del Tribunale di relazione mensile sull'andamento delle attività sociali;
- 2) provvedere fin da subito alla nomina del commissario;
- 3) individuare obblighi informativi mensili;

vista l'intervenuta comunicazione al Pubblico Ministero

P.Q.M.

ASSEGNA a parte ricorrente il termine di **giorni 120** per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare che scadrà il 9.3.2022;

NOMINA commissario il Dott. Luigi Cea con studio in Genova;

DISPONE che la ricorrente CON CADENZA MENSILE (dalla data del presente decreto) depositi in cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 3.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

Genova, 09/11/2021

Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini